

## Novità giurisprudenziali

### IL VERSAMENTO PARZIALE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PUO' NON INTEGRARE IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO DI CUI ALL'ART. 570 BIS C.P.

Può essere esclusa la punibilità del soggetto che viola gli obblighi di mantenimento della prole e dell'ex coniuge qualora - per le modalità della condotta e l'esiguità del danno - l'offesa risulti di particolare tenuità ed il comportamento non sia abituale. Il Giudice non può in maniera apodittica ed in assenza di specifica motivazione negare l'applicazione della speciale causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista all'art. 131 bis c.p. ma deve procedere ad un'attenta analisi complessiva della vicenda, vista la peculiarità della fattispecie penale.

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di cui all'art. 570 bis del Codice penale in base al quale è sanzionata la condotta di chi viola l'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La richiamata previsione codicistica sanziona penalmente l'anzidetta violazione con la reclusione fino a un anno (con pena sospesa laddove ne ricorrano i presupposti) o con una multa da euro 103,00 ad euro 1.032,00.

La vicenda affrontata recentemente dai giudici della Suprema Corte ha riguardato un padre condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese e quindici giorni di reclusione ed euro 150,00 di multa per aver versato in misura inferiore a quella dovuta l'assegno di mantenimento in favore dei figli, non disponendo al momento di risorse economiche sufficienti. Tuttavia, quest'ultimo non aveva smesso di occuparsi delle esigenze dei figli ed aveva continuato a garantire loro il necessario sostentamento durante i periodi di permanenza presso di lui.

Le ragioni sostenute a sua difesa non erano state ritenute sufficienti né in primo grado né in sede di appello, in cui la sentenza di condanna era stata confermata, pur riconoscendo la scarsa gravità della condotta.

Di diverso avviso invece sono stati i giudici della VI Sezione della Corte di Cassazione che, con la pronuncia del 12 gennaio 2021, n. 998, hanno annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.

In particolare, è stato ripreso e valorizzato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. anche al reato di cui all'art. 570 bis c.p., a condizione che l'omessa corresponsione del contributo di mantenimento abbia carattere di mera occasionalità (Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 5774).

Infatti, in ragione della particolare fattispecie di reato, è necessario operare un'attenta analisi delle modalità della condotta, così come dell'esiguità del danno e del pericolo.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, nel precedente grado di giudizio era stata affermata in maniera apodittica e senza una reale motivazione l'abitudine della condotta,

omettendo invece di procedere ai necessari approfondimenti.

Nel caso in esame, la condotta incriminata non presentava caratteri di regolarità e rimaneva limitata nel tempo. Inoltre, vi era prova positiva che l'obbligazione fosse stata assolta in forma indiretta, tramite il sostegno economico in favore dei minori per i periodi di permanenza presso il genitore.

Il tema diventa di particolare interesse nel momento storico contingente, in cui la persistente pandemia incide notevolmente sulle aspettative lavorative e sulle disponibilità finanziarie dei soggetti gravati dall'obbligo di mantenimento.

La pronuncia in esame impone una valutazione complessiva della vicenda, valorizzando i singoli aspetti di fatto che, specialmente in ambito familiare, hanno rilevanza spesso dirimente.

Resta fermo, tuttavia, che la portata del precetto normativo di cui all'art. 570 bis c.p. presuppone come regola il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di assistenza familiare, mentre la causa di non punibilità - anche secondo la giurisprudenza sopra citata - resta invocabile in presenza di comportamenti isolati. Si richiama a tal proposito la pronuncia della Corte di Cassazione del 15 settembre 2015, n. 44683, secondo cui la corresponsione di una somma di poco inferiore al contributo imposto non è stata considerata di per sé sufficiente ad integrare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo necessariamente darsi rilievo alle modalità ed alla durata della violazione.

Alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema è pertanto preferibile intervenire preventivamente chiedendo una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio laddove, per sopravvenute difficoltà, non si fosse più in grado di sostenere gli obblighi ivi previsti di natura economica nei confronti del coniuge o dei figli.

A tale scopo è attivabile una procedura giudiziale avanti il Tribunale competente oppure, in alternativa, le parti possono concordare la

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio mediante negoziazione assistita.

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:**

avv. Selene Sontacchi

+39 0461 23100 - 260200 - 261977

[ss@slm.tn.it](mailto:ss@slm.tn.it)

#### **DISCLAIMER**

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle ([newsletter@slm.tn.it](mailto:newsletter@slm.tn.it)). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

Per visionare il testo integrale dell'informativa privacy aggiornata (ex art. 13 Regolamento UE 679/2016) ed aggiornare i tuoi dati accedi al link: <https://slm.tn.it/notizie/newsletter>.

#### **CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO**

Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro o comunque intendesse revocare il consenso prestato al trattamento può in ogni momento cliccare sul link "**Annulla iscrizione**", presente in calce ad ogni e-mail inviata, e seguire le istruzioni che verranno presentate.

In alternativa, per chiedere la cancellazione e/o per segnalare eventuali problemi tecnici, è sempre anche possibile scrivere, senza particolari formalità, un'e-mail a: [segreteria@slm.tn.it](mailto:segreteria@slm.tn.it).